Convenzione n. 1

Stage

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO/STAGE

TRA

L'En.A.P. Puglia (soggetto promotore) con sede in Corato alla Via Gigante n. 23, codice fiscale 92025350726 P.IVA 04892820723, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Presidente e rappresentante legale Sig. Mazzilli Nunzio nato a Corato (BA) il 05/06/1942

E

La Società SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., con sede legale in Andria, via Fornaci, 201, C.F. 07026330725, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Dott. Giuseppe Pasqualone, nato a Monopoli il 31/03/1970 in qualità di Amministratore Unico

Premesso che

- l'En.A.P. Puglia risulta aggiudicataria del progetto "Libertà & Dignità: percorsi di accompagnamento all'inclusione sociale" approvato dalla Regione Puglia con D.D. n. 1806 del 20/11/2012 pubblicata sul BURP n. 168 del 22/11/2012 nell'ambito del P.O. PUGLIA- F.S.E. 2007/2013 Asse III – Inclusione Sociale - Avviso n. 6/2011 "Progetti innovativi integrati per l'inclusione sociale di persone svantaggiate" approvato con D.D. n. 1936 del 15/11/2012 - BURP n. 194 del 15/11/2011;
- il progetto in questione è realizzato dall'En.A.P. Puglia in collaborazione con l'Ambito Territoriale del Comune di Andria con il quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa;
- il suddetto progetto è finalizzato al reinserimento socio lavorativo di persone disoccupate da quando sono state sottoposte a una pena detentiva o che sono state condannate e ammesse alle misure alternative alla detenzione, anche tramite l'attivazione di di stage della durata di 100 ore;
- i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (finalizzati all'inserimento e/o al reinserimento lavorativo) in impresa a beneficio di persone svantaggiate di cui alla L. n.381/91 e art.1 della L. n.193/00.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la Società SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. s'impegna ad accogliere presso le sue strutture n.9 soggetti in tirocinio formativo/stage, per la durata di 100 ore su proposta di En.A.P. Puglia, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art 2

La Società ospitante si impegna a rispettare, ogni qualvolta sottoscriverà un progetto formativo e di orientamento, la proporzione numerica: lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti, stabilita dall'art. 1, comma 3, del D.M 25/03/1998, n. 142.
La suddetta proporzione sarà rispettata anche in presenza di più convenzioni stipulate in contemporanea con enti diversi.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il soggetto promotore provvederà alla

formazione minima prevista per legge in materia di sicurezza oltre alla formazione per espletare il tirocinio come Ausiliare.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

. il nominativo del tirocinante;
. i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (che saranno a carico del Ente En.A.P Puglia).

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio o in itinere, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il Soggetto promotore si farà carico anche di eventuali rimborsi spesa da erogare ai tirocinanti.
2. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Andria,

Soggetto Promotore
En.A.P. Puglia
Presidente Sig. Mazzilli Nunzio

En.A.P. PUGLIA Ente Addestramento Professionale

Azienda Ospitante
SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.
Dott. Giuseppe Pasqualone
(Amministratore Unico)

Per approvazione da parte del Socio Unico dell'azienda ospitante
Dott. Giovanni Gorgoni
(Direttore Generale ASL BT)